



Unici Unione Nazionale
Cooperative Italiane

ZOOM



**Servizio di informazione legislativa, economica e
societaria
per le imprese cooperative**

NUMERO 60

LUGLIO-AGOSTO 2014

Sommario

UNCI: IL TAR del Lazio Annulla la revoca del riconoscimento	pag. 2
Sentenza di Lucca: Legittimità costituzionale e applicazione dei Contratti comparativamente più rappresentativi	pag. 3
“Decreto IRPEF”: Conversione in Legge	pag. 4
Debiti PA - operativa la cessione del credito -	pag. 8
Conversione in legge del Decreto competitività - Misure a sostegno dell'agricoltura -	pag. 9
Modello per il contratto di Rete	pag. 10
Fattura Elettronica: Ulteriori specifiche dell'Agenzia delle Entrate	pag. 11
ASPI E MINIASPI: Modelli e Procedure per comunicare variazioni	pag. 13
Bonus per le assunzioni altamente qualificate: Calendario e modalità	pag. 14
Zone franche urbane della Sicilia - I codici per le agevolazioni	pag. 15
ART-BONUS	pag. 16
Approfondimenti di Zoom	pag. 18

UNCI: IL TAR del Lazio Annulla la revoca del riconoscimento



Il TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) del Lazio, con **la sentenza n. 08199 del 25 luglio 2014, ha annullato** il decreto ministeriale del 22 novembre 2013, firmato dal precedente Ministro dello Sviluppo Economico, che revocava il riconoscimento giuridico dell'UNCI quale Associazione di rappresentanza del Movimento Cooperativo (consulta la sentenza sul sito dell'UNCI www.unci.eu).

Il TAR conferma **il ruolo dell'UNCI quale Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo** avendo accertato nel citato decreto ministeriale un grave difetto di istruttoria, con vizi di erroneità e di insufficienza di presupposti e di motivazioni nonché l'eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà.

Infatti, nel provvedimento ministeriale, tra l'altro, non sono state indicate le circostanze sulla cui base si possa legittimamente ritenersi che l'UNCI non sia in grado di assolvere le proprie funzioni di vigilanza sugli Enti cooperativi associati.

Per l'appunto, tale compito è stato sempre svolto dall'UNCI, Associazione di rilevanti dimensioni, costituita nel 1975, profondamente permeata nel tessuto politico-economico del Paese con Organismi presenti su tutto il territorio nazionale e cooperative aderenti operanti in tutti i settori produttivi.

Un'Associazione che, come riconosciuto dallo stesso TAR,:

- ⇒ è componente dell'Organismo internazionale dell'*Alleanza cooperativa*;
- ⇒ è accreditata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- ⇒ ha avuto rappresentanza negli Organi Costituzionali;
- ⇒ ha un numero cospicuo di rappresentanti nominati in Enti Società partecipate ed Associazioni costituite ed operanti a livello di enti regionali e provinciali;
- ⇒ è azionista di maggioranza del Fondo mutualistico per la cooperazione Promocoop;
- ⇒ è inserita tra i soggetti che a livello diffuso sul territorio nazionale sono titolati di numerosi affidamenti pubblicitari e di rapporti contrattuali rientranti nella sfera dell'autonomia privata;
- ⇒ le cooperative aderenti sono presenti su tutto il territorio nazionale e in tutti i comparti produttivi.

Con la sentenza del TAR, L'UNCI continua ad essere legittimamente e regolarmente un'associazione di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.



Per saperne di più sui temi trattati

www.unci.eu

ZOOM



Sentenza di Lucca: Legittimità costituzionale e applicazione dei Contratti comparativamente più rappresentativi

Il tribunale di Lucca con l'ordinanza n. 100 del 24 gennaio 2014 (pubblicata in G.U. n. 26 del 18-6-2014), ha sollevato la questione della legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 4, del D.L. n. 248 del 31 dicembre 2007, convertito con legge 28 febbraio 2008, n. 31, in relazione al principio di libertà sindacale disposto dall'art. 39 della Costituzione.

Il fatto

Si ricorda che il citato art. 7, comma 4 del D.L. n. 248/2007 dispone testualmente: "Fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria".

L'ordinanza nasce dal ricorso di un socio di una cooperativa che in base all'applicazione della suddetta norma, chiede in luogo del trattamento economico inferiore previsto dal CCNL Multiservizi stipulato dall'UNCI con la Fesica-Confsal, il pagamento delle differenze retributive correlate all'applicazione del CCNL unico della logistica, trasporto, merci e spedizione, sottoscritto da Confetra, Confrasperto, Anita, ANCS-Legacoop, Confartigianato ed altri (parte datoriale) e da FILT-CGIL, FIT-CISL e UIL Trasporti (parte dei lavoratori).

Le considerazioni del tribunale

Il tribunale di Lucca ribadisce come l'art. 39 della Costituzione pone due principi che possono intitolarsi alla libertà sindacale e all'autonomia collettiva professionale. Con il primo si garantiscono la libertà dei cit-

tadini di organizzarsi in sindacati e la libertà delle associazioni che ne derivano, con l'altro si garantisce alle associazioni sindacali di regolare i conflitti di interessi che sorgono tra le contrapposte categorie mediante il contratto, al quale poi si riconosce efficacia obbligatoria *erga omnes*, una volta che sia stipulato in conformità di una determinata procedura e da soggetti forniti di determinati requisiti.

Nell'ordinanza si precisa come una legge, che cercasse di conseguire questo medesimo risultato della dilatazione ed estensione, che è una tendenza propria della natura del contratto collettivo, a tutti gli appartenenti alla categoria alla quale il contratto si riferisce, in maniera diversa da quella stabilita dal precetto costituzionale, **sarebbe palesemente illegittima** (come da sentenza Corte cost., 19 dicembre 1962, n. 106).



Inoltre, lo stesso tribunale specifica come anche in dottrina è stato evidenziato che la disposizione in questione "incide autoritativamente sul dinamismo, anche conflittuale, della concorrenza intersindacale", realizzando una "indebita estensione dell'efficacia collettiva dei contratti collettivi (sia pure limitatamente alla sola parte economica), in violazione dell'art. 39 della Costituzione".

La Legittimità costituzionale

Per tali motivi il Tribunale di Lucca ha sospeso il giudizio in corso dichiarando rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 7, comma quarto del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con legge 28 febbraio 2008, n. 31, in relazione all'art. 39 della Costituzione.

Qualora l'illegittimità costituzionale della norma citata fosse definitivamente riconosciuta nel giudizio della Corte, si ribadirebbe una volta per tutte e senza possibilità di diverse interpretazioni, la piena validità della contrattazione UNCI.

“Decreto IRPEF”: Conversione in Legge



Sulla Gazzetta ufficiale n. 143 del 23 giugno 2014 è stata pubblicata la legge 23 giugno 2014, n. 89 di conversione del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 recante ad oggetto: “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale.

Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria” (Il cosiddetto “Decreto IRPEF”).

Sono di seguito riportate le principali novità di interesse introdotte dalla legge di conversione in esame:

Riduzione IRAP (art. 2)

Si riduce, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, le aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) applicabili ai diversi soggetti passivi del tributo.

Si passa quindi, dal 3,9% al **3,50%** l'aliquota applicabile, in via ordinaria, dalla generalità dei soggetti passivi IRAP.

Inoltre, si riduce dall'1,9% all'**1,70%** l'aliquota prevista ai fini della determinazione del tributo **da parte dei soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative di piccola pesca e loro consorzi.**

Soci finanziatori di cooperativa (art. 4, comma 12-ter)

Si intende consentire alle società cooperative la distribuzione degli utili **ai soci finanziatori**, anche quando le riserve sono state utilizzate a copertura delle perdite e dette riserve non siano state ricostituite. La disposizione consente alle cooperative di beneficiare anche in tali ipotesi della detassazione dell'utile destinato alle riserve.

Più in dettaglio, la norma in esame modifica la disciplina recata dall'articolo 3, comma 1, della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Si ricorda preliminarmente che, a mente dell'articolo 12 della legge n. 904 del 1977, non concorrono a formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi le somme destinate alle riserve indivisibili, purché sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma. Ai sensi del richiamato articolo 3, comma 1 della legge n. 28 del 1999 detta esclusione dall'imponibile si intende nel senso che l'utilizzazione delle riserve a copertura di perdite è consentita e non comporta la decadenza dai predetti benefici fiscali, purché non si dia luogo a distribuzione di utili (a tutte le tipologie di soci) fino a quando le riserve non siano state ricostituite.

Per effetto della modifica apportata, si specifica che persiste il predetto beneficio fiscale in caso di destinazione di riserve a copertura delle perdite, purché non siano distribuiti utili ai soli soci operatori.

Di conseguenza, ove le riserve siano utilizzate a copertura delle perdite, potranno continuare ad essere distribuiti utili **ai soci finanziatori** senza perdere il beneficio della detassazione, la norma in esame sembrerebbe dunque incentivare l'apporto di tale tipologia di soci nelle cooperative e, dunque, l'investimento in tale tipologia di impresa.

Si ricorda che sono “operatori” quelli che partecipano allo scambio mutualistico con la cooperativa. Con la riforma del diritto societario i soci sovventori ed i titolari di azioni di partecipazione cooperativa, precedentemente disciplinati dalla legge 59 del 1992, sono compresi nell'unica categoria dei soci “finanziatori” (articolo 2526 c.c.) introdotta dalla riforma del diritto societario al fine di promuovere il finanziamento delle cooperative. I soci volontari sono una categoria prevista dalla legge n. 381 del 1991 esclusivamente per le cooperative sociali.

Segue a pag. 5

Per saperne di
più sui temi
trattati

www.gazzettaufficia
le.it

ZOOM



“Decreto IRPEF”: Conversione in Legge

Segue da pag. 4

Bonus 80 Euro (art. 1)

È confermato, per il 2014, il credito degli 80 euro a favore dei lavoratori dipendenti (pubblici e privati) e dei titolari di redditi assimilati. Con riguardo alle modalità di erogazione resta fermo quanto previsto dal D.L. n. 66/2014.

Con la legge di stabilità 2015 saranno previsti interventi di natura fiscale che privilegino, in particolare, le famiglie monoreddito con almeno due figli a carico.

Il credito degli 80 euro sarà riconosciuto, in via automatica, dai sostituti d'imposta, i quali, dopo aver corrisposto il beneficio agli aventi diritto, recupererà le somme anticipate tramite compensazione esterna, utilizzando il modello F24.

Il Bonus riguarda:

- ⇒ redditi di lavoro dipendente (art. 49, comma 1, del TUIR);
- ⇒ alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 50, comma 1, del TUIR, di seguito specificati:
- ⇒ compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (lett. a);
- ⇒ indennità ed i compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b);
- ⇒ somme corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale (lett. c);
- ⇒ redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis);
- ⇒ remunerazioni dei sacerdoti (lett. d);
- ⇒ le prestazioni pensionistiche di cui al D.Lgs. n. 124-/1993 (previdenza complementare) comunque erogate (lett. h-bis);
- ⇒ compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (lett. l).

Per aver diritto al credito è necessario, infine, che il contribuente sia titolare di un reddito complessivo per l'anno d'imposta 2014 non superiore a 26.000 euro. Il reddito complessivo rilevante ai fini in esame è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze (comma 6-bis dell'art. 13 del TUIR).

Il credito è erogato direttamente e in via automatica

da parte del sostituto d'imposta che lo ripartisce fra le retribuzioni erogate successivamente al 24.04.2014 (data di entrata in vigore del D.L. n. 66/2014) a partire dal primo periodo di paga utile (in genere, dalla retribuzione del mese di maggio).

In sede di conversione in legge è stato stabilito che il sostituto d'imposta potrà recuperare il credito erogato mediante compensazione nel modello F24 (il recupero, quindi, può riguardare tutte le imposte e i contributi da versare in F24, essendo stato tolto il riferimento solo a ritenute e contributi).

PA (art. 4, 27, 38-bis)

Dal 1° luglio 2014 è possibile cedere, tramite scrittura privata, i crediti certi, liquidi ed esigibili vantati presso le PA relativi a fatture emesse fino al 31.12.2013. Le cessioni dei crediti saranno esenti da imposte, tasse e diritti di qualsiasi genere.

I crediti vantati nei riguardi delle PA potranno essere utilizzati a compensazione di somme dovute da atti di accertamento tributario, si potranno, inoltre, compensare i ruoli notificati entro il 30/09/2013 da Equitalia. Sono introdotte nuove misure di monitoraggio dei debiti delle PA, dei pagamenti e dei ritardi rispetto ai termini fissati dalla normativa europea.

I crediti certificati sono oggetto di una garanzia dello Stato che diventerà operativa dal momento dell'effettuazione delle operazioni di cessione e di ridefinizione del debito.

Le PA dovranno pubblicare un "indicatore annuale di tempestività dei pagamenti" dei loro tempi medi di pagamento con riguardo agli acquisti di beni, servizi e forniture. A far data dal 2015 dovranno pubblicare, inoltre, un "indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti". Tali indicatori sono elaborati e pubblicati, anche tramite il portale unico, con le modalità che saranno indicate con un successivo decreto.

Al fine di realizzare la riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, proporzionalmente alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio, le PA sono autorizzate a ridurre gli importi dei contratti in essere, nella misura del 5%, nonché di quelli relativi a procedure di affidamento per cui sia già intervenuta l'aggiudicazione, anche provvisoria. Le parti avranno la facoltà di rinegoziare il contenuto dei contratti, in funzione della suddetta riduzione.

Segue a pag. 6

“Decreto IRPEF”: Conversione in Legge

Segue da pag. 5

Inoltre con le modifiche apportate in sede di conversione si prevede:

- ⇒ l'obbligo, per le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo, di attenersi al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale (un atto di indirizzo dell'ente contrante che definisca specifici criteri e obbligo da attuare attraverso modalità di attuazione del principio richiamato, tenendo conto delle peculiarità del settore di ciascun soggetto). Allo stesso tempo di dispone l'obbligo, per gli stessi soggetti, di adottare tali indirizzi con propri provvedimenti che vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello, fermo restando il contratto nazionale;
- ⇒ l'esclusione, dai limiti in precedenza descritti, delle aziende speciali, delle istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e delle farmacie, fermo restando comunque l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati;
- ⇒ l'applicazione delle richiamate disposizioni da parte delle aziende multiservizi qualora l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50% del totale del valore della produzione.

A decorrere dal 1° maggio 2014 viene ridotto a 240 mila euro il limite massimo retributivo per tutti coloro che svolgono un lavoro dipendente o autonomo presso le PA e le società dalla stesse partecipate.

Sono introdotti nuovi limiti di spesa per gli incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché per le autovetture di servizio.

È previsto il contenimento della spesa per le locazioni passive e per la manutenzione degli immobili, nonché la razionalizzazione degli spazi in uso alle PA.

Nell'ambito del più ampio programma di digitalizzazione delle PA definito dall'Agenzia per l'Italia Digitale, dal 31/03/2015 sarà obbligatorio emettere la fattura elettronica da parte di tutte le PA diverse da quelle per le quali è già stato previsto tale adempimento a far data dal 1° luglio 2014.

I fornitori delle PA potranno comunicare i dati delle fatture emessa dalla suddetta data, tramite la piattaforma elettronica gestita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Interventi di riduzione delle agevolazioni agricole (art. 22, c. 1)

Viene confermato che il reddito derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agro-forestali effettuate da parte di imprenditori agricoli che costituiscono attività agricole connesse, va determinato applicando il coefficiente di redditività del 25% all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione ai fini IVA. Pertanto non si applica più la tassazione in base al reddito agrario. La novità si applica dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013 (per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare dal 2014) e va tenuta in considerazione ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF / IRES 2014. Resta comunque possibile optare per la determinazione del reddito con le modalità ordinarie.

Nell'iter di conversione è stato introdotto il nuovo comma 1-bis che, limitatamente al 2014, considera attività agricole connesse (ai sensi dell'articolo 2135 3° comma del c.c.) e produttive di reddito agrario, le attività di produzione e cessione di energia elettrica da:

- ⇒ fonti agroforestali fino a 2.400.000 kWh annui;
- ⇒ fonti fotovoltaiche fino a 260.000 kWh annui.

Segue a pag. 7

Per saperne di
più sui temi
trattati

www.gazzettaufficia
le.it

ZOOM



“Decreto IRPEF”: Conversione in Legge

Segue da pag. 6

Al superamento di tali limiti, il reddito è determinato applicando il coefficiente di redditività del 25% all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione ai fini IVA, “relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo”. Resta comunque possibile optare per la determinazione del reddito con le modalità ordinarie. Le novità sopra descritte vanno tenute in considerazione ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF / IRES 2014.

IMU sui terreni agricoli montani (art. 22, c. 2 e 2-bis)

È confermato che l'esenzione IMU prevista per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, site nei Comuni individuati da un apposito DM da emanare entro il 20.9.2014 (90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione), sarà riconosciuta a seconda dell'altitudine, e differenziata a seconda che siano posseduti da coltivatori diretti e IAP o da altri soggetti (la differenziazione tra coltivatori diretti e IAP e altri soggetti è ora obbligatoria, non più solo "eventuale").

In sede di conversione è stata prevista l'esenzione IMU ex lege per i terreni:

- ⇒ a “immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile”;
- ⇒ non ricadenti in zone montane o di collina in base al suddetto Decreto.

Fattura elettronica (art. 25)

È confermato l'anticipo al 31 marzo 2015 (anziché al 6.6.2015) dell'avvio della fattura elettronica nei confronti della Pubblica amministrazione, comprese quelle locali, diverse da Ministeri, agenzie fiscali ed enti di previdenza. L'obiettivo è quello di completare quanto prima il processo di adeguamento e digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Inoltre, è confermato il contenuto informativo delle fatture, che viene incrementato ricomprendendo anche:

il Codice identificativo di gara (CIG), salvo gli specifici casi di esclusione dell'indicazione nelle transazioni finanziarie e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità ex Legge n. 136/2010;

il Codice unico di Progetto (CUP) per le fatture riferite a opere pubbliche, manutenzioni straordinarie, interventi finanziari da contributi comunitari nonché se previsto ai sensi dell'art. 11, Legge n. 3/2003.

È confermato, inoltre, che in mancanza di detti codici la P.A. non può effettuare il pagamento della fattura.

In sede di conversione è stato aggiunto il comma 2 bis secondo cui i suddetti codici sono direttamente inseriti nei contratti a cura della “stazione appaltante”.

Obbligo di utilizzo dei servizi telematici per alcuni versamenti (art. 11, c. 2 e 3)

Viene confermato che dal 1° ottobre 2014 chi dovrà versare imposte/contributi dovrà farlo utilizzando esclusivamente:

- ⇒ i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) per i c.d. mod. F24 “a zero”;
- ⇒ i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa (home banking delle banche e di Poste italiane), qualora siano state effettuate compensazioni e il mod. F24 presenti un saldo positivo;
- ⇒ i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa (home banking delle banche e di Poste italiane), per i mod. F24 di importo superiore a € 1.000.

Le nuove regole si applicano a tutti, imprese, professionisti ma anche privati.

Con la conversione in legge è stata invece soppressa la disposizione che consentiva al soggetto che utilizza i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione, convenzionati con l'Agenzia delle Entrate (professionista, società di servizi, CAF imprese, ecc.), di inviare anche i mod. F24 di un soggetto terzo, mediante addebito su propri strumenti di pagamento, previo rilascio all'intermediario di un'apposita autorizzazione (anche cumulativa) da parte dell'intestatario della delega.

Debiti PA

- operativa la cessione del credito -



Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2014, diventa operativo il decreto del ministro dell'Economia del 27 giugno 2014 attuativo dell'art. 37 del cosiddetto "Decreto Irpef" (D.L. n. 66/2014), che ha introdotto nuovi strumenti per aumentare la liquidità delle imprese che vantano crediti verso le Pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato e per smaltire il passivo accumulato.

Cessione dei crediti

Con il decreto in esame, i **fornitori potranno cedere 'pro soluto'** (cessioni in cui il cedente non deve rispondere dell'eventuale inadempienza del debitore) **il proprio credito certificato e assistito dalla garanzia dello Stato a banche e a intermediari finanziari** incassando quanto dovuto al netto di una percentuale di sconto che è fissata nella misura massima dell'**1,90%** in ragione d'anno. Lo sconto si riduce all'**1,60%** per gli importi eccedenti i 50.000 euro di ammontare della cessione.

A fronte di temporanee carenze di liquidità delle amministrazioni debentrici, sono possibili anche operazioni di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento dei debiti ceduti, anch'esse assistite dalla garanzia dello Stato.

In questi casi la misura massima dei tassi di interesse è commisurata a quella relativa alle operazioni di mutuo con onere di ammortamento a carico del bilancio dello Stato.

Fondo di garanzia

Il Fondo di garanzia, istituito allo scopo presso il Ministero dell'economia e delle finanze e gestito da Consap S.p.A., ha una dotazione finanziaria iniziale di 150 milioni di euro, che consente di garantire cessioni di crediti per circa 1,9 miliardi di euro. Tale dotazione può essere rapidamente integrata attingendo all'apposito Fondo presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, previsto dal comma 6 dello stesso art. 37 del decreto legge con una dotazione attuale di 900 milioni. L'ammontare complessivo delle operazioni che possono usufruire della garanzia dello Stato è pari a oltre 13 miliardi. Il decreto-legge 66/2014 prevede inoltre che la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e altre istituzioni finanziarie dell'Unione

europea e internazionali possano acquisire dalle banche e dagli intermediari finanziari, sulla base di una convenzione quadro con l'ABI, i crediti ceduti, garantiti dallo Stato.

Certificazione dei crediti

Per essere ceduti, i crediti devono essere certificati attraverso l'apposita **piattaforma elettronica**.

La piattaforma per inoltrare l'istanza di certificazione del credito disposta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze è accessibile all'indirizzo: <http://certificazionecrediti.mef.gov.it>.

Si ricorda che la Piattaforma per la certificazione dei crediti consente ai Creditori della P.A. di richiedere la certificazione dei crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e di tracciare le eventuali successive operazioni di anticipazione, compensazione, cessione e pagamento, a valere sui crediti certificati.

Le amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali si devono abilitare su tale piattaforma.

Successivamente, i titolari di crediti potranno presentare all'amministrazione o ente debitore istanza di certificazione dei medesimi abilitandosi sulla piattaforma.

Le cessioni dei crediti certificati in modalità telematica sono comunicate all'Amministrazione competente attraverso la piattaforma.

La piattaforma assicura l'attribuzione di un numero progressivo identificativo, per ogni istanza inviata e certificazione rilasciata dalle singole amministrazioni debentrici.

Per i crediti maturati entro il 31 dicembre 2013 senza istanza di certificazione tramite la Piattaforma la garanzia dello Stato e le condizioni vantaggiose sono state concesse solo se è stata presentata istanza di certificazione entro il 23 agosto 2014 (vedi anche news su www.unci.eu).

La possibilità di cedere il credito si aggiunge agli altri strumenti in vigore per la restituzione dei debiti della PA: le anticipazioni di liquidità a favore degli enti locali, delle Regioni e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, gli spazi finanziari nel patto di stabilità interno, le compensazioni con alcune tipologie di debiti tributari.

Per saperne di
più sui temi
trattati

[http://
certificazionecrediti.
mef.gov.it](http://certificazionecrediti.mef.gov.it)

ZOOM



Conversione in legge del Decreto competitività - Misure a sostegno dell'agricoltura

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2014 la legge n. 116/2014, di conversione del "decreto competitività" n. 91/2014, con la quale vengono confermate le misure a sostegno del settore agricolo.

Commercio elettronico e reti d'impresa

Per il sostegno al "made in Italy", si istituisce, per il triennio 2014-2016, un credito d'imposta del 40% delle spese, non superiore a 50mila euro, per nuovi investimenti per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.

Inoltre, allo scopo di incentivare la creazione di nuove reti di imprese o lo svolgimento di nuove attività da parte di reti di imprese già esistenti, prevede anche un altro credito, nella stessa misura del 40% e comunque non superiore a 400mila euro, per le spese sostenute per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera.

Entrambi i bonus vanno indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per i quali sono concessi, vanno utilizzati esclusivamente in compensazione e non concorrono alla formazione del reddito né alla determinazione della base imponibile Irap.

In fase di conversione l'agevolazione è stata estesa alle imprese che operano nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Inoltre, è stato innalzato il limite dello stanziamento per l'anno 2015 (due milioni di euro anziché uno per il commercio elettronico, dodici milioni invece che nove per lo sviluppo dei nuovi prodotti).

Con appositi decreti ministeriali saranno definiti termini, condizioni e modalità applicative dei due incentivi.

Assunzione di giovani e riduzione dei costi lavoro

Si introducono incentivi per i datori di lavoro che danno occupazione a **giovani lavoratori agricoli**.

Il premio scatta per le assunzioni, effettuate tra il 1° luglio 2014 e il 30 giugno 2015, di persone comprese nella fascia di età fra i **18 e i 35 anni**, senza un lavoro regolarmente retribuito da almeno sei mesi e senza un diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Deve trattarsi di contratti a tempo indeterminato ovvero determinato ma con durata almeno triennale; in quest'ultimo caso, inoltre, è richiesto che il contratto assicuri un minimo di 102 giornate lavorate all'anno e sia redatto in forma scritta.

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero di giornate lavorate nei singoli anni successivi all'assunzione e il numero di giornate lavorate nell'anno precedente l'assunzione. I dipendenti con contratto a tempo parziale sono computati in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale dei lavoratori a tempo pieno.

L'incentivo, pari a un terzo della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo complessivo di 18 mesi, è riconosciuto mediante compensazione dei contributi, secondo le seguenti modalità:

- ⇒ per i contratti a tempo determinato, il beneficio è pari a sei mensilità a decorrere dal completamento del primo anno di assunzione, sei a decorrere dal completamento del secondo anno, sei dal completamento del terzo;
- ⇒ per i contratti non a termine, l'intero beneficio di diciotto mensilità spetta a decorrere dal completamento del diciottesimo mese dal momento dell'assunzione.



In ogni caso - l'incentivo annuale per ciascun lavoratore assunto non potrà superare i 5mila euro ovvero, in caso di assunzione a tempo determinato, i 3mila euro.

Dovrà essere l'INPS a disciplinare, con propria circolare, le modalità attuative della norma e ad attivare le necessarie procedure informatiche, rendendo nota la data a partire dalla quale gli interessati potranno presentare la relativa domanda.

Da quest'anno, infine, le deduzioni Irap riconosciute per i lavoratori a tempo indeterminato (articolo 11, comma 1, lettera a, numeri 2, 3 e 4, Dlgs 446/1997) spettano anche, nella misura del 50%, nel caso di lavoratori a tempo determinato, impiegati per almeno 150 giornate all'anno e con contratto minimo triennale. Il beneficio riguarda i produttori agricoli soggetti a Irap (cioè i titolari di reddito agrario, esclusi quelli con volume d'affari non superiore a 7mila euro, che si avvalgono del regime speciale Iva di cui all'articolo 34 del Dpr 633/1972, sempre che non vi abbiano rinunciato) e le società agricole.

Segue a pag. 10

Conversione in legge del Decreto competitività - Misure a sostegno dell'agricoltura

Segue da pag. 9

Detrazione d'imposta per l'affitto di terreni agricoli

Due modifiche anche in relazione all'agevolazione introdotta - a partire dal 2014 - a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, di età inferiore ai 35 anni, che prendono in affitto terreni agricoli: il fondo non deve essere di proprietà dei genitori e il contratto di affitto va redatto in forma scritta.

Il beneficio consiste in una detrazione Irpef del 19% dei canoni pagati, nel limite di 80 euro per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di 1.200 euro all'anno.

Ulteriori disposizioni di fiscalità agricola e Rivalutazione dei redditi dominicali e agrari

Confermate, senza variazioni, le misure che riguardano la cancellazione delle agevolazioni per mancata coltivazione del terreno per un'intera annata (di fatto, viene abrogato l'articolo 31,

comma 1, del Tuir, in base al quale, se un fondo rustico, costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali, non fosse stato coltivato, neppure in parte, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, il reddito dominicale era ridotto al 30%) e l'entità della **rivalutazione dei redditi dominicali e agrari**.

A tale ultimo proposito, viene stabilito che, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, la rivalutazione (ulteriore a quella "storica", rispettivamente, dell'80 e del 70%) **dovrà essere operata nella misura del 30% nel 2015 e del 7% a decorrere dal 2016** (la legge di stabilità per il 2013 aveva invece fissato una misura unica, il 15%, e per il solo triennio 2013-2015). Infine, per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e lap iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione, confermata al **5% per gli anni 2013 e 2014, è stata portata al 10% per il 2015**.

Modello per il contratto di Rete



Con il decreto n. 122/2014 del ministero della Giustizia, emesso di concerto con quelli dell'Economia e delle Finanze e dello Sviluppo economico e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 25 agosto è stato introdotto il model-

lo standardizzato per la trasmissione del contratto di rete al registro delle imprese.

Si ricorda che il contratto di rete è una forma di collaborazione che consente alle imprese che ne prendono parte, pur mantenendo la propria autonomia e specializzazione, la realizzazione di progetti e obiettivi condivisi.

La disciplina, introdotta dall'articolo 3, commi 4-ter e 4-quater, DI n. 5/2009, è finalizzata a incrementare la capacità di innovazione delle imprese e la loro competitività sul mercato. I soggetti che aderiscono al contratto si impegnano, infatti,

allo scambio di informazioni e prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica e tecnologica.

La realizzazione di una rete d'impresa consente di beneficiare, oltre che ai vantaggi della collaborazione, di incentivi e agevolazioni, anche fiscali. In particolare, è previsto un regime di sospensione d'imposta per gli utili d'esercizio, nel caso in cui siano accantonati in un'apposita riserva e destinati al fondo patrimoniale per la realizzazione di investimenti previsti dal programma comune di rete (vedi anche Zoom n. 35 e 37).

Il modello allegato al decreto in esame deve essere compilato e presentato, sottoscritto con firma digitale, per mezzo della procedura telematica, che sarà successivamente resa disponibile sul sito internet del registro delle imprese.

Le specifiche tecniche predisposte da InfoCamer saranno approvate con decreto del ministero dello Sviluppo economico e pubblicate sul sito dello stesso Mise e su quello del registro delle imprese.

Per saperne di

più sui temi
trattati

www.gazzettaufficiale.it

ZOOM

Servizio di informazione legislativa, economica
e societaria per le imprese cooperative

Unione Nazionale
Cooperative Italiane



Fattura Elettronica: Ulteriori specifiche dell'Agenzia delle Entrate

Con la Circolare n. 18/E del 24 giugno 2014, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sulla fatturazione elettronica introdotta dalla Legge di stabilità del 2013 (vedi Zoom n. 59).

Elettronica o cartacea

La circolare precisa che l'elemento fondamentale che contraddistingue le fatture elettroniche non è il tipo di formato originario – elettronico o cartaceo -utilizzato per la creazione del documento, bensì il fatto che la fattura sia in formato elettronico quando viene trasmessa (o messa a disposizione), ricevuta ed accettata dal destinatario.

Pertanto non possono essere considerate elettroniche le fatture che, seppure create tramite un software di contabilità o un software di elaborazione di testi, siano successivamente inviate e ricevute in formato cartaceo.

Al contrario, possono essere considerate fatture elettroniche quelle che, seppure create in formato cartaceo, siano successivamente trasformate in documenti informatici per essere inviate e ricevute tramite canali telematici (ad esempio, tramite posta elettronica), a condizione che le stesse soddisfino i requisiti di legge.

Il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all'accettazione del destinatario (art. 21 D.P.R. 633/1972).

Al riguardo, la nota dell'Agenzia ha precisato che:

- ⇒ il termine "accettazione" riprende le indicazioni date nella Direttiva 2010/45/UE e non presuppone, necessariamente, un accordo formale (precedente o successivo) alla fatturazione fra le parti;
- ⇒ la fattura può essere elettronica per chi la emette e analogica per chi la riceve e viceversa. Laddove l'emittente trasmetta o metta a disposizione del ricevente una fattura elettronica, quest'ultimo può non accettare il processo, e la fattura si considererà elettronica in capo al primo, con conseguente obbligo di conservazione elettronica, e analogica in capo al ricevente.

Tratti distintivi della fattura elettronica

In relazione all'obbligo, previsto dall'articolo 21 del DPR n. 633/1972, di assicurare l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura elettronica, la circolare precisa che sono tenuti a garantire il rispetto di questi requisiti sia il fornitore/prestatore sia il cessionario/committente, anche adottando modalità indipendenti l'uno dall'altro. La circolare, richiamando quanto previsto dalle Note esplicative alla Direttiva 2010/45/UE, precisa che l'origine di una fattura si considera autentica quando l'identità del fornitore/prestatore o dell'emittente sono certi e che l'integrità del contenuto è garantita anche quando varia il formato della fattura (conversione in altri formati, come ad esempio da MS word a XML), a patto che i dati non siano alterati. Infine, il documento di prassi ricorda che il requisito di leggibilità deve essere garantito per tutto il periodo di archiviazione della fattura attraverso un visualizzatore adeguato e affidabile del formato elettronico.



la garanzia del rispetto dei requisiti di autenticità dell'origine e di integrità del contenuto può essere data, oltre che mediante la firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente ed i sistemi di trasmissione EDI ("Electronic Data Interchange"), anche con altre tecnologie non specificate e ritenute idonee dal contribuente.

In quest'ultimo caso, la scelta dovrà ricadere su un sistema di gestione che permetta di verificare il percorso della fattura e che, allo stesso tempo, assicuri che il contenuto del documento non sia stato alterato.

In pratica, nella procedura devono essere inseriti tutti i documenti, i movimenti e le modifiche intercorse dall'inizio della transazione fino all'atto finale.

Invio delle fatture più flessibile

In merito all'invio della fattura elettronica, essa si considera emessa dal momento in cui viene posta a disposizione del destinatario attraverso un sito internet, un server od un altro supporto informatico, oppure tramite una e-mail contenente un protocollo di comunicazione ed un link che permetta di scaricarla.

Segue a pag. 12

Fattura Elettronica: Ulteriori specifiche dell'Agenzia delle Entrate

Segue da pag. 11

Quest'ultima modalità – evidenzia l'Agenzia - non necessita più di un accordo preventivo tra le parti, essendo sufficiente l'accettazione del destinatario a promuovere la trasmissione per posta elettronica.

E' necessaria, invece, un'intesa preventiva se la trasmissione è affidata ad un terzo ("outsourcing").

E' possibile avvalersi anche di altri strumenti di invio, purché consentano il rispetto delle regole.

La circolare conferma la possibilità di inviare con un'unica spedizione elettronica, allo stesso destinatario, più fatture raccolte in un unico lotto; in tal caso, requisiti e metodi previsti per il singolo documento devono essere applicati all'intero pacchetto. Infine, viene ribadito che è sufficiente inserire una sola volta le informazioni comuni, se reperibili sul singolo documento le generalità delle informazioni.

Conservazione

Per quanto concerne la conservazione della fattura elettronica, la nuova disciplina stabilisce che:

⇒ le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze adottato ai sensi dell'art. 21, comma 5, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD);

⇒ le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente.

L'emittente della fattura elettronica ne garantisce l'origine informatica e l'integrità del contenuto, e procede alla conservazione elettronica della fattura emessa.

Il destinatario può decidere o meno di "accettare" tale processo, e la mancata accettazione può ricavarsi anche da comportamenti concludenti quali la stampa e la conservazione analogica del documento ricevuto elettronicamente; la stampa di tale fattura rappresenterà copia analogica di documento informatico ai sensi dell'art. 23 del CAD.

Inoltre, l'Amministrazione finanziaria ha sottolineato che la mancata accettazione del documento elettronico da parte del destinatario, non impedisce all'emittente di procedere all'integrazione del processo di fatturazione con quello di conservazione elettronica, sempre che la fattura generata abbia i requisiti di autenticità, integrità, leggibilità, dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione.

E' obbligatorio conservare elettronicamente le fatture emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione: ciò vale tanto per l'emittente quanto per il destinatario che, implicitamente, è vincolato ad accettare il processo di fatturazione elettronica.

Fattura differita anche per le prestazioni di servizi

Gli operatori economici possono emettere fattura differita anche in caso di prestazioni di servizi, e non più solo in presenza di cessione di beni, a patto che nel documento siano indicate nel dettaglio le operazioni effettuate e che sia disponibile la relativa documentazione commerciale attestante la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti.

Fattura semplificata

Nella fattura semplificata, prevista per importi non superiori a 100 euro, è possibile, senza precludere l'esercizio del diritto alla detrazione, riportare alternativamente o gli elementi "tradizionali" (ditta, denominazione, nome, cognome, ecc.) o, a seconda dei casi, il codice fiscale, la partita Iva, il numero di identificazione Iva per i soggetti passivi stabiliti in altro Stato Ue.

Inoltre, in fase di registrazione, è possibile riportare soltanto il numero di partita Iva o il codice fiscale del cessionario/committente, se questo è l'unico dato indicato. In più, in modalità semplificata, la fattura rettificativa può essere emessa a prescindere dall'importo certificato. Da ultimo, la circolare conferma che anche la fattura semplificata può sostituire la fattura-ricevuta fiscale.

Per saperne di più sui temi trattati

www.agenziaentrate.it

ZOOM



ASPI E MINIASPI: Modelli e Procedure per comunicare variazioni



La Legge n. 92/2012 (“legge Fornero”) ha previsto l’introduzione delle prestazioni ASPI e mini ASPI - in sostituzione - dal 1° gennaio 2013 - delle prestazioni di disoccupazione ordinaria non agricola (con requisiti ridotti e non) e disoccupazione speciale edile.

Tra i vari obblighi si prevede l’onere per i beneficiari di prestazioni di disoccupazione che svolgono un’attività autonoma o parasubordinata di informare l’INPS del reddito annuo previsto per l’attività intrapresa entro un mese dall’inizio dell’attività, oltre che del reddito effettivamente percepito nell’anno di fruizione della prestazione a seguito della successiva denuncia fiscale dei redditi.

A seguito della comunicazione l’Inps provvede, qualora il reddito da lavoro autonomo sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, a ridurre il pagamento dell’indennità di un importo pari all’80% dei proventi preventivati, rapportati al tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data di fine dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. Da annotare, infine, come la legge faccia rientrare fra i casi di decadenza dalla fruizione delle prestazioni anche l’ipotesi in cui il soggetto inizia un’attività in forma autonoma senza effettuare la comunicazione in oggetto.

Qualora, invece, l’interessato svolga attività di lavoro subordinato, la legge non prevede a carico del percettore alcun obbligo nei confronti dell’Istituto di previdenza, considerato che l’invio della comunicazione obbligatoria di assunzione UNILAV al Centro per l’Impiego è efficace anche nei confronti degli enti previdenziali.

Modelli

Per provvedere ai suddetti obblighi, l’INPS ha predisposto i modelli ASPI-COM (Mod. SR137) e mini ASPI-COM (Mod.SR138) (modelli in sostituzione del “vecchio” modello DS56 bis).

Questi modelli devono essere utilizzati per comunicare tutti gli eventi che nel corso della fruizione della prestazione hanno effetto sul diritto, la misura e la durata delle suddette prestazioni.

Procedura online

L’INPS ha varato una nuova procedura telematica per la trasmissione *online* dei dati relativi agli eventi indicati sui modelli.

In particolare, mediante una comunicazione **ASPI-COM** sono possibili due tipologie di comunicazione:

1) Variazione indirizzo e/o modalità di pagamento – con la quale si possono comunicare una o più variazioni delle seguenti informazioni di una precedente domanda ASPI:

- Domicilio/Residenza;
- Indirizzo e-mail;
- Recapito telefonico;
- Modalità di pagamento;
- Codice IBAN nel caso in cui la modalità di pagamento sia stata modificata da bonifico domiciliato presso Poste Italiane in riscossione tramite accredito su conto corrente bancario o postale, o nel caso di variazione di un precedente IBAN.

2) Eventi che influiscono sul pagamento della prestazione

Con questo tipo di comunicazione si può comunicare uno solo tra i seguenti eventi:

- **Lavoro autonomo:**
 - ⇒ Inizio attività e reddito presunto;
 - ⇒ Svolgimento di attività già avviata e reddito presunto;
 - ⇒ Variazione del reddito derivante dall’attività;
 - ⇒ Reddito effettivo percepito per un determinato anno dall’attività precedentemente comunicata.
- **Pensione:** Presentazione della domanda di pensione non INPS;
- **Espatrio:** Inizio ed eventuale fine dell’espatrio;
- **Malattia:** Inizio ed eventuale fine della malattia;
- **Ricovero in ospedale:** Inizio ed eventuale fine del periodo di ricovero;
- **Maternità:** Inizio ed eventuale fine del periodo della maternità;
- **Servizio civile:** Inizio ed eventuale fine del periodo di prestazione del servizio;
- **Lavoro subordinato:** Inizio ed eventuale fine del periodo di attività.

L’INPS ha specificato che l’inizio e l’eventuale fine di un’attività di lavoro subordinato possono essere comunicati per sopperire a casi di omessa o tardiva comunicazione da parte del datore di lavoro; devono invece essere obbligatoriamente comunicati nelle limitate ipotesi in cui non sussiste l’obbligo da parte del datore di lavoro della comunicazione UNILAV per l’instaurazione di un rapporto di lavoro.

Segue a pag. 14



ASPI E MINIASPI: Modelli e Procedure per comunicare variazioni

Segue da pag. 13

Dopo l'invio l'utente può stampare la ricevuta di presentazione ed il riepilogo dei dati inviati nella comunicazione.

Stop al periodo transitorio

Esaurito il periodo transitorio (il 18 agosto scorso), l'invio dei dati è consentito solamente attraverso:

1. il servizio WEB - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso

so il portale dell'Istituto;

2. il servizio contact center integrato - n. 803164 da telefono fisso e n. 06164164 da cellulare;
3. i servizi dei patronati/intermediari dell'Istituto - attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

I tre canali telematici citati sono quindi esclusivi ai fini della comunicazione degli eventi previsti dai modelli ASPI-COM e mini ASPI-COM che hanno effetto sulle prestazioni ASPI, mini ASPI e anticipazione di indennità Aspi e di indennità mini ASPI.

Bonus per le assunzioni altamente qualificate: Calendario e modalità



Con il decreto del 28 luglio 2014 del ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.185 del 11 agosto 2014, sono stati resi noti il calendario e le modalità di presentazione delle domande per

usufruire dell'agevolazione introdotta dal dall'articolo 24 del DL 83/2012 e disciplinata dal decreto Mise, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, del 23 ottobre 2013.

In particolare ci si riferisce all'incentivo che, attraverso il meccanismo del credito d'imposta, premia aziende e impresari che hanno sostenuto costi per l'impiego di personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario ovvero di laurea magistrale, utilizzato in attività di ricerca e sviluppo. Il contributo è concesso nel rispetto dei limiti del regime "de minimis".

Calendario

Le start-up innovative e gli incubatori certificati, come pure le imprese situate nei comuni del Centro-Nord interessati dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012, accedono, specifica il decreto, provvisoriamente all'agevolazione in regime "de minimis", ma possono scegliere, in alternativa, di usufruire della disciplina generale di accesso al credito d'imposta, mettendo da parte le proprie prerogative.

Si segnala, inoltre, che dal 10 gennaio 2015 potranno essere presentate le richieste per i costi sostenuti per le assunzioni effettuate nel 2013, e dal 10 gennaio 2016, per le assunzioni 2014.

In via ordinaria, annualmente il Ministero dello Sviluppo Economico comunicherà, con avviso pubbli-

co, sul proprio sito internet, il giorno in cui potranno avere inizio le trasmissioni delle istanze e la chiusura della procedura per esaurimento degli stanziamenti.

Piattaforma informatica

Le domande, siglate con firma digitale, devono essere presentate, on line, utilizzando una specifica piattaforma informatica. L'accesso al sistema richiede l'identificazione dell'impresa tramite il codice fiscale, e l'autenticazione attraverso credenziali informatiche inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) dell'azienda rilevabile dal Registro delle imprese.

La piattaforma prevede tre ripartizioni:

1. la sezione generale, accessibile a tutte le imprese per la concessione di un credito massimo d'imposta pari a 200mila euro, fino all'esaurimento delle risorse disponibili;
2. quella accessibile alle start-up innovative e gli incubatori certificati;
3. la sezione riservata alle aziende localizzate nelle aree colpite dal terremoto del maggio 2012.

Le ultime due categorie possono partecipare sia alla ripartizione della sezione generale sia, in alternativa, alle competenze a esse riservate.

A tali sezioni, corrispondono tre modelli, rispettivamente, agli allegati A, B e C del decreto in esame.

Alla richiesta deve essere allegata la certificazione contabile firmata digitalmente dal presidente del collegio sindacale o, nel caso di imprese non soggette alla revisione contabile, da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali dei conti (allegato D).

Le domande presentate fuori tempo o con modalità diverse da quelle definite dal provvedimento, non saranno prese in considerazione.

Per saperne di più sui temi trattati

www.inps.it

www.gazzettaufficiale.it

www.sviluppoeconomico.gov.it

ZOOM



Zone franche urbane della Sicilia – I codici per le agevolazioni

Con la risoluzione 65/E del 23 giugno 2014, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per le Zone franche urbane della Sicilia ricadenti nell’obiettivo Convergenza.

Potranno utilizzarli le micro e piccole imprese situate in quelle aree, per beneficiare, tramite compensazione con modello F24, delle agevolazioni fiscali e contributive previste dal DI 179/2012 e disciplinate dal decreto 10 aprile 2013 del ministero dello Sviluppo economico.

In particolare, grazie allo speciale regime di favore, le **micro e piccole imprese delle zone franche urbane**, sono esentate dalle imposte sui redditi, dall’Irap e dall’Imu, e sono esonerate dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente. Lo sconto massimo di cui possono usufruire è di **20-0mila euro**, importo che scende a **100mila euro** per le imprese del settore trasporto su strada.



Il modello può essere presentato soltanto attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, Fiscoonline ed Entratel: in caso contrario, l’operazione di versamento sarà scartata.

I **codici** sono:

"Z117" - Aci Catena

"Z118" - Acireale

"Z119" - Bagheria

"Z120" - Barcellona Pozzo di Gotto

"Z121" - Castelvetro

"Z122" - Catania

"Z123" - Enna

"Z124" - Erice

"Z125" - Gela

"Z126" - Giarre

"Z127" - Lampedusa e Linosa

"Z128" - Messina

"Z129" - Palermo (Brancaccio)

"Z130" - Palermo (Porto)

"Z131" - Sciacca

"Z132" - Termini Imerese (inclusa area industriale)

"Z133" - Trapani

"Z134" - Vittoria

Nel modello di versamento, i codici devono essere riportati nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, se il contribuente deve riversare l’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Requisiti

Piccola impresa: occupa meno di 50 persone, realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 10 milioni di euro;

Microimpresa: occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

Gli sconti devono, quindi, essere applicati attraverso la riduzione dei versamenti da effettuare esclusivamente in compensazione mediante F24.

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 24/E del 31 luglio 2014, fornisce un quadro sull'Art-bonus, introdotto con l'articolo 1 del DL 83/2014, nell'ambito delle disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo (vedi Zoom n. 59).

Bonus

Si specifica che l'agevolazione è riconosciuta a tutti i soggetti, indipendentemente dalla natura e dalla forma giuridica, che effettuano le erogazioni liberali a sostegno della cultura previste dalla norma.

Il credito di imposta spetta, infatti, per le erogazioni liberali in denaro, effettuate nel 2014, 2015 e 2016, per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

In particolare, l'agevolazione fiscale spetta nella misura del 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013 e del 50% per quelle effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

In relazione alla qualifica del soggetto che effettua le liberalità sono previsti diversi limiti massimi di spettanza del credito di imposta nonché modalità di fruizione differenziate.

Alle persone fisiche e agli enti che non svolgono attività commerciale, il credito d'imposta è,

infatti, riconosciuto nei limiti del 15% del reddito imponibile, mentre ai titolari di reddito d'impresa spetta nel limite del 5 per mille dei ricavi.

Tra le persone fisiche vanno ricompresi quei soggetti che non svolgano attività d'impresa, quali, a titolo esemplificativo, i lavoratori dipendenti, i pensionati, i lavoratori autonomi e i titolari di redditi di fabbricati.

Limiti e specifiche

Secondo l'Agenzia delle Entrate, il credito di imposta viene riconosciuto con il medesimo limite ai soggetti che non svolgono alcuna attività d'impresa, quali enti non commerciali, sia residenti che non residenti, che non svolgono alcuna attività commerciale e società semplici.

Per i soggetti titolari di reddito di impresa, invece, il credito d'imposta spetta nel limite del **5 per mille** dei ricavi, così come individuati ai sensi dell'articolo 85 del Tuir.

Rientrano tra i titolari di reddito di impresa, quindi, l'imprenditore individuale, le società, gli enti che svolgono attività commerciale, e gli enti non commerciali (che esercitano, anche marginalmente, attività commerciale).

Si specifica che gli imprenditori individuali e gli enti non commerciali che esercitano anche attività commerciale usufruiscono del credito di imposta nel limite del 5 per mille dei ricavi se effettuano le erogazioni liberali nell'ambito della propria attività commerciale. Viceversa, se effettuano le erogazioni nell'ambito della loro attività personale o istituzionale, il limite viene fissato nella misura del 15 per cento del reddito imponibile.



Per saperne di
più sui temi
trattati

www.agenziaentrate.it
www.gazzettaufficiale.it

ART-BONUS

Segue da pag. 16

Utilizzo e compensazione

In merito alle modalità di utilizzo, la norma specifica che il credito di imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

Sul punto, l'Agenzia ha chiarito che le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciali fruiscono del credito d'imposta, nella misura di un terzo dell'importo maturato, nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è stata effettuata l'erogazione liberale. La quota annuale non utilizzata può essere riportata in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale.

I soggetti titolari di reddito di impresa, invece, utilizzano il credito di imposta, mediante compensazione con il modello F24, nei limiti di un terzo della quota maturata, a partire dal 1° giorno del periodo di imposta successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali. In caso di mancato utilizzo, in tutto o in parte, dell'importo nei predetti limiti, l'ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi di imposta successivi, secondo le modalità proprie del credito.

Per quanto concerne i limiti di utilizzo del credito di imposta, la circolare ricorda che lo stesso non è soggetto ai limiti previsti dall'articolo 1, comma 53, della legge 244/2007 e, pertanto, può essere fruito annualmente per importi anche superiori al limite di 250mila euro applicabile ai crediti di imposta agevolativi. Si ricorda che all'Art-bonus non si applica neanche il limite generale di compensabilità di crediti di imposta e contributi, di cui all'articolo 34 della legge 388/2000, pari a 700mila euro.

Non si applica, inoltre, neanche la limitazione di cui all'articolo 31 del DL 78/2010, che prevede un divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali e accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro.

La circolare in commento precisa, poi, che, nel periodo di applicazione di tale agevolazione, non spettano le erogazioni liberali in favore della cultura e dello spettacolo previste dal Tuir.

Aspetti fiscali e tracciabilità

La circolare evidenzia, ancora, che il credito di imposta "non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive".

Quindi l'Art-bonus non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionale e comunali, né alla determinazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Non rileva, altresì, ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell'articolo 61 del Tuir, né ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell'articolo 109, comma 5, del Tuir.

Infine, in relazione alle modalità di effettuazione delle liberalità in denaro, la circolare chiarisce che le stesse, ai fini della fruizione del credito, devono essere obbligatoriamente effettuate con uno dei sistemi di pagamento tracciabili (banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).



arte

1. Società Cooperativa Europea - S.C.E. (Gennaio 2008)
2. Analisi Legge Finanziaria 2008 (Febbraio 2008)
3. Documento Unico di Regolarità Contributiva - D.U.R.C. (Marzo 2008)
4. Disciplina degli appalti (Aprile 2008)
5. Norme per il diritto al lavoro dei disabili (Maggio 2008)
6. Manovra d'estate (Agosto - Settembre 2008)
7. Impresa Sociale (Ottobre 2008)
8. Modifiche alla disciplina civilistica delle S.P.A. (Novembre 2008)
9. Decreto "Anticrisi" (Dicembre 2008)
10. Analisi Legge Finanziaria 2009 (Gennaio 2009)
11. Analisi D.L. "Milleproroghe" e D.L. 23 ottobre 2008 n. 162 (Gennaio 2009)
12. Analisi Decreto "Anticrisi" coordinato con la L. di conversione 2/2009 (Febbraio 2009)
13. Analisi Legge 14/09 di conversione del D.L. "Milleproroghe" (Marzo 2009)
14. Il sistema fiscale per le società cooperative (Aprile 2009)
15. Analisi Decreto "Incentivi" (Maggio 2009)
16. Manovra d'estate 2009- D.L. 78/09 + legge 69/09 (Luglio 2009)
17. Manovra d'estate 2009 - conversione in legge D.L. 78/09 (Agosto - Settembre 2009)
18. Collegato Sviluppo - legge 99/2009 (Agosto - Settembre 2009)
19. Ammortizzatori Sociali (Ottobre 2009)
20. Analisi Legge Finanziaria 2010 (Dicembre 2009 - Gennaio 2010)
21. Territorialità IVA: nuovi principi UE (Marzo 2010)
22. Direttiva Servizi (Maggio 2010)
23. La disciplina degli appalti 2 (Maggio 2010)
24. Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica (Giugno 2010)
25. Analisi conversione in legge del Decreto Incentivi 2010 (Giugno 2010)
26. Analisi Conversione in legge 122/2010 del DL 31 maggio 2010, n. 78 (Agosto - Settembre 2010)
27. Autotrasporto: modifiche al codice della strada ed altre novità (Agosto - Settembre 2010)
28. Collegato Lavoro - Legge 4 novembre 2010, n. 183 (22 Novembre 2010)
29. Riepilogo incentivi all'assunzione ed all'imprenditorialità (2 Dicembre 2010)
30. Decreto Milleproroghe 2011 (Gennaio 2011)



31. Legge di stabilità 2011 (Gennaio 2011)
32. Legge di conversione Decreto Milleproroghe (15 Marzo 2011)
33. Decreto Sviluppo (Giugno 2011)
34. Legge di stabilità 2011 (Agosto 2011)
35. Conversione in legge del decreto Sviluppo 2011 (Agosto 2011)
36. Analisi della Manovra “Estiva” 2011 (Settembre 2011)
37. Testo Unico Apprendistato (Ottobre 2011)
38. Statuto delle Imprese (Novembre 2011)
39. Legge di stabilità 2012 + Manovra Salva Italia (Dicembre - Gennaio 2012)
40. Analisi Decreto “Liberalizzazioni” - Conversione in legge (Marzo - Aprile 2012)
41. Analisi Decreto “Sviluppo e Semplificazione” - Conversione in legge (Maggio 2012)
42. decreto “Semplificazioni fiscali e tributarie” - Conversione in legge (Giugno 2012)
43. Analisi Decreto Sviluppo 2012 (Luglio 2012)
44. Riforma del mercato del lavoro (Luglio 2012)
45. Conversione in Legge Decreto Sviluppo 2012 (Settembre 2012)
46. Analisi Decreto Sviluppo bis (Novembre 2012)
47. Analisi di Conversione in Legge del Decreto Sviluppo bis (Gennaio 2013)
48. Analisi Legge di Stabilità 2013 (Gennaio 2013)
49. Analisi Decreto Occupazione e IVA (Luglio 2013)
50. Conversione in Legge del Decreto Occupazione e IVA (Settembre 2013)
51. Analisi Legge di Stabilità 2014

